

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1797 del 26/03/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE), LOCALITA' SALVATERRA. PROCEDIMENTO REPPA5436 - SINADOC 6288/2024. TITOLARE: CALCESTRUZZI CORRADINI SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1853 del 25/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5 E 6 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO **INDUSTRIALE E IGIENICO E ASSIMILATI**, DA FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI **CASALGRANDE (RE)**, LOCALITA' **SALVATERRA**. PROCEDIMENTO REPPA5436 - SINADOC 6288/2024.
TITOLARE: **CALCESTRUZZI CORRADINI SPA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; l.r. 4/2018; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

PRESO ATTO

- della domanda presentata alla Regione Emilia Romagna il 26/06/2001 al protocollo 4945/15.2.2 con cui la Società Calcestruzzi Corradini spa, C.F./P.Iva

00674130356, ha richiesto la Concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee in Comune di Casalgrande (RE), località Salvaterra, per n. 4 pozzi ad uso industriale;

- della domanda presentata ad ARPAE in data 11/12/2023 al protocollo PG/2024/209848, con cui la medesima ditta ha richiesto la variante non sostanziale alla domanda di Concessione per la riperforazione (sostituzione) di n. 1 pozzo non più utilizzabile e ha aggiunto l'uso *igienico e assimilati* accanto a quello industriale senza variare il quantitativo richiesto, e con cui contestualmente ha riferito che per mero errore materiale la domanda originaria aveva per oggetto n. 5 pozzi e non 4;

- delle integrazioni tecniche presentate insieme alla suddetta domanda;

DATO ATTO

- che le domande sono corredate dalla prescritta documentazione tecnica;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica individuata (industriale) rientra nella tipologia di cui alla lett. c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- che l'importo del canone annuo è determinato in ragione del volume prelevabile (m³);

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 24/01/2020, nell' "elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);

- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001, sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento di Concessione ed è stata

disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 58 del 26/04/2006;

CONSIDERATO:

- che con DET-AMB-2024-3521 del 24/06/2024 è stata rilasciata l'autorizzazione alla sostituzione del pozzo 4, non più utilizzabile, e che in data 23/12/2024 è stata trasmessa la relazione di fine lavori;
- che in data 20/01/2023 al protocollo PG/2023/10963 la Regione Emilia Romagna ha comunicato a questo Servizio che per la domanda presentata, che era stata sottoposta a procedura di Screening per assoggettabilità alla procedura di VIA in data 20/03/2006, risulta esclusa da ulteriore procedura, in quanto trascorsi i termini in data 25/06/2006;
- che la Provincia di Reggio Emilia e l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti hanno espresso parere favorevole;
- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*" definiti dalla medesima direttiva.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto per l'annualità corrente 2025, le annualità pregresse e il deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- il Responsabile del procedimento è Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell' ARPAE di Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica REPPA5436;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società **Calcestruzzi Corradini spa**, C.F./P.Iva **00674130356**, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito indicate:

l'opera di presa è costituita da n. 5 pozzi:

- il **pozzo 1** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 25. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.356 Y= 943.425. Il pozzo ha profondità di 60 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 355 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 2** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.291 Y= 943.428. Il pozzo ha profondità di 50 m dal p.c. con tubazione in PVC del diametro di 170 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 3** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.338 Y= 943.486. Il pozzo ha profondità di 45 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 273 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 4** (riperforato) è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio

3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.410 Y= 943.439. Il pozzo ha profondità di 78 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 406 mm e finestrata alle profondità 42-48 m, 52-58 m e 64-76 m. Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa con potenza 66 kW; il **pozzo 5** è ubicato in Comune di Rubiera (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 28, mappale 151. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.402 Y= 943.500. Il pozzo ha profondità di 48,50 m dal p.c. con tubazione in PVC del diametro di 220 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa;

- destinazione della risorsa: **industriale e igienico e assimilati**;
 - portata massima complessiva di concessione **50,0 l/s**;
 - volume d'acqua prelevabile pari a **400000 m³/annui**;
 - il Corpo Idrico interessato è identificato col codice: **0390ER-DQ2-CCS** - Corpo idrico: **Conoide Secchia - confinato superiore**, in stato quantitativo buono;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2034**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
 4. di fissare il valore del canone per l'anno 2025 in **2487,67 €**;
 5. di fissare l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione in **2487,67 €**, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99;
 6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalla White list;
 7. di dare atto che il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società **Calcestruzzi Corradini spa**, C.F./P.Iva **00674130356** (Procedimento n. REPPA5436).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 5 pozzi: il **pozzo 1** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 25. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.356 Y= 943.425. Il pozzo ha profondità di 60 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 355 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 2** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.291 Y= 943.428. Il pozzo ha profondità di 50 m dal p.c. con tubazione in PVC del diametro di 170 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 3** è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.338 Y= 943.486. Il pozzo ha profondità di 45 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 273 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa; il **pozzo 4** (riperforato) è ubicato in Comune di Casalgrande (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 3, mappale 18. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.410 Y= 943.439. Il pozzo ha profondità di 78 m dal p.c. con tubazione in acciaio del diametro di 406 mm e finestrata alle profondità 42-48 m, 52-58 m e 64-76 m. Il pozzo è equipaggiato con una elettropompa sommersa con potenza 66 kW; il **pozzo 5** è ubicato in Comune di Rubiera (RE), su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 28, mappale 151. Coordinate pozzo: UTM-RER X= 641.402 Y= 943.500. Il pozzo ha profondità di 48,50 m dal p.c. con tubazione in PVC del diametro di 220 mm ed equipaggiato con una elettropompa sommersa;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata deve essere utilizzata ad uso industriale per il ciclo produttivo aziendale inerente la trasformazione di inerti (sabbie e ghiaie) e per

l'uso igienico e assimilati per l'alimentazione dei servizi igienici e per il lavaggio dei piazzali e degli automezzi nella misura complessiva di **400000 m³/annui**.

2. Il prelievo di risorsa idrica è **stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a 50,0 l/s**.
3. Il prelievo avviene mediante il Corpo idrico: **Conoide Secchia - confinato superiore** - Codice: **0390ER-DQ2-CCS**, in stato quantitativo buono;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. L'importo del canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2025** consiste in **2487,67 €**;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico."
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L. R. 3/99, è di **2487,67 €**.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31 dicembre 2034**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il

prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata su ciascun pozzo e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità di tutte le opere di presa un cartello delle dimensioni di 21 cm per 29,7 cm in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

Il sottoscritto Frascari Romano, C.F. FRSRMN51L13B893W, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della società Calcestruzzi Corradini spa, C.F./P.Iva 00674130356, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante
(*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.